



**DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE 24/2020 DEL 26 Maggio 2020**

PRESO ATTO

Che il D.P.C.M. emanato il 17 maggio 2020 prevede la ripresa dell'attività sportiva, nel suo complesso, con le tempistiche e le modalità indicate in seno all'art. 1 lettere d), e), f);

PRESO ATTO

Che l'art. 1 lettera g) del predetto D.P.C.M. recita che *"per l'attuazione delle linee guida, espressamente richiamate alle lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P., adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;"*

CONSIDERATO

Che il 18 maggio con delibera del Presidente Federale n. 23/2020 è stato pubblicato il Protocollo Federale per la ripresa dell'attività sportiva degli impianti di arrampicata redatto sulla base delle Linee-Guida trasmesse dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota Prot. N. 3180 del 3 maggio 2020, richiamate dall'art. 1 lettera e) del suddetto D.P.C.M.;

CONSIDERATO

Che il 20 maggio il predetto Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato le Linee-Guida per gli allenamenti degli sport di squadra e lo sport di base, richiamate dall'art. 1 lettera f) del suddetto D.P.C.M.;

RITENUTO

Di dover adattare il predetto Protocollo alle ultime Linee-Guida emanate;

CONSIDERATO

Che ogni Affiliato dovrà adattare il presente Protocollo alle proprie esigenze ed alla propria realtà prevedendo, eventualmente, misure più restrittive rispetto a quelle indicate nel protocollo medesimo;

RITENUTO

Che il Protocollo emanato con delibera del Presidente N. 23/2020 debba essere integralmente sostituito del presente documento;

VALUTATA

l'urgenza;

SENTITA

la Commissione Medica;

SENTITO

il Consiglio Federale;

IN VIRTU'

dell'art. 20 dello Statuto Federale;

**IL PRESIDENTE DELIBERA**

Di pubblicare il seguente Protocollo volto a consentire gli allenamenti degli Atleti e la ripresa dell'attività dell'arrampicata sportiva secondo le tempistiche e le modalità indicate dal D.P.C.M. 17.5.20, prevedendo espressamente che il medesimo integralmente il Protocollo approvato con delibera del Presidente Federale n. 23/2020 del 18 maggio 2020.

Si ordina la pubblicazione immediata della presente Delibera unitamente al seguente Protocollo sul sito istituzionale.

IL PRESIDENTE FEDERALE

Davide BATTISTELLA





## FASI - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

### Protocollo per la riduzione del rischio da COVID-19 per la ripresa dell'attività sportiva indoor e outdoor su strutture artificiali e naturali di arrampicata sportiva

---

26 maggio 2020

---

#### Indice

1. Premesse e obiettivo del protocollo.
2. Aspetti di sicurezza dell'arrampicata sportiva.
3. Strutture artificiali di arrampicata sportiva indoor e outdoor.
  - 3.1 Regole e misure che deve attuare il gestore dell'impianto.
  - 3.2 Regole e misure che deve attuare il gestore per proteggere i collaboratori.
  - 3.3 Regole e precauzioni che devono rispettare i fruitori (atleti, accompagnatori, ecc.).
4. Peculiarità per la gestione strutture artificiali di arrampicata outdoor.
5. Attività di arrampicata su siti naturali.
6. Informazioni sulla modalità di trasmissione del COVID-19.

## 1. Premesse e obiettivo del protocollo

Lo sport dell'arrampicata sportiva e, conseguentemente, l'attività delle palestre di arrampicata, come peraltro gli altri sport e l'attività degli altri impianti sportivi, è stato interrotto dall'inizio del mese marzo 2020, non solo in Italia ma anche nella maggioranza degli Stati Europei ed extra Europei.

In data 04/05/2020, a seguito dell'emanazione del DPCM 26 aprile 2020 e delle Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali in esso richiamate, la F.A.S.I. ha elaborato, con il contributo di un gruppo di lavoro composto da esponenti di tutte le professionalità necessarie (dirigenti sportivi, medici specialisti, giuristi in ambito sportivo, gestori di impianti sportivi, tecnici federali, etc.) ed approvato il "Protocollo per la riduzione del rischio da COVID-19 per la ripresa dell'attività di allenamento degli atleti di interesse nazionale in strutture artificiali di arrampicata sportiva".

Il nuovo DPCM emanato il 17 maggio 2020, prevede la ripresa dell'attività sportiva nel suo complesso come, espressamente, previsto alle lettere d), e), f) dell'art. 1 di seguito riportate:

d) *"E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti";*

e) *".....le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite (a partire dal 18 maggio 2020), nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. .... Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico - Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva";*

f) *"l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal **25 maggio 2020** ...A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020."*

La lettera g) art. 1 del predetto DPCM prevede che "per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute

*degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;"*

Pertanto la Federazione, con il presente Protocollo, sentiti gli esperti coinvolti nell'elaborazione del protocollo del 4 maggio 2020, attua quanto indicato al punto g) dell'articolo 1 del DPCM 17.05.2020 ritenendo di emanare un unico protocollo attuativo valido sia per gli allenamenti individuali di cui alla lettera e) che allo svolgimento dell'attività sportiva di base di cui alla lettera f) compreso lo svolgimento dei corsi di arrampicata sportiva-

Resta inteso che, stante l'eterogeneità delle palestre di arrampicata, ogni gestore dovrà adattare il presente Protocollo alle proprie realtà ed esigenze, con particolare riferimento agli aspetti e agli obblighi, strettamente derivanti dalle proprie specifiche caratteristiche ( ad esempio natura giuridica, essere o meno un datore di lavoro, etc. ). In tal senso si raccomanda di fare riferimento ed applicare altresì le disposizioni specificatamente emanate per ogni settore.

Si tenga inoltre conto, che le Regioni e Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata per tali attività e adottare idonei protocolli e linee guida, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. A livello locale è pertanto necessario tenere conto anche di queste disposizioni. Sono, in ogni caso, fatte salve tutte le misure precauzionali aggiuntive eventualmente previste dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19, sia a livello nazionale che a livello regionale, comprese quelle relative agli spostamenti.

La F.A.S.I., nel precisare come le disposizioni indicate nel presente Protocollo siano di natura urgente ed eccezionale, si riserva di apportare ogni modifica, più o meno restrittiva, laddove richiesta dall'emanazione di nuove norme derivanti da sopravvenute evidenze scientifiche.

## 2. Aspetti di sicurezza dell'arrampicata sportiva.

2.1 L'attività dell'arrampicata sportiva si pratica su apposite strutture artificiali nelle diverse discipline della Difficoltà, Bouldering e Velocità. Su roccia (falesie) l'arrampicata sportiva della difficoltà si pratica esclusivamente su vie c.d. monotiro con sicura da terra e il bouldering su blocchi con disposizione di crash pad (materassi) alla base degli stessi per proteggere l'arrampicatore da eventuali cadute.

In rapporto alla riduzione del rischio di contagio l'arrampicata sportiva presenta già alcuni aspetti positivi, ed in particolare:

- **è già un'attività dove le distanze sono rigidamente regolamentate ai fini della sicurezza;**
- **NON È UNO SPORT DI CONTATTO;**
- **non è uno sport di gruppo. Si pratica da soli o in coppia;**
- **l'ingresso dei fruitori nelle palestre d'arrampicata è sempre tracciabile: è possibile registrare il nome e cognome di ogni persona che entra ed esce.**

2.2 L'attività dell'arrampicata sportiva, nella disciplina della difficoltà, si svolge solitamente in coppia mediante l'uso di una corda di sicurezza: mentre un atleta esegue le manovre di assicurazione, (tiene la corda con strumento apposito) e sta a terra, l'altro atleta esegue l'ascensione sulla parete dopo essersi legato all'altro capo della corda.

Lo spazio occupato a terra dall'assicuratore **non può essere condiviso per sua intrinseca natura con altri praticanti** per questioni di sicurezza. Di norma le distanze tra praticanti che assicurano a terra non sono inferiori ai 2 metri.

In parete, mentre si arrampica, esistono già indicazioni che prevedono di rispettare delle distanze per garantire la sicurezza degli altri utenti.

Esistono inoltre sistemi di autoassicurazione (avvolgitori automatici) che consentono l'arrampicata in completa autonomia, cioè senza la necessità di avere un compagno che esegue le manovre di sicurezza a terra: tale possibilità si verifica soprattutto nella disciplina della velocità, dove l'uso di un avvolgitore automatico è la normalità.

Per quanto riguarda la disciplina del bouldering l'atleta arrampica da solo, in quanto non è previsto l'uso della corda poiché vengono posizionati a terra idonei materassi di protezione: in questo caso l'atleta quando cade atterra sui materassi.

### **3. Strutture artificiali di arrampicata sportiva indoor e outdoor**

#### **3.1 Regole e misure che deve attuare il gestore dell'impianto**

È compito del gestore del sito sportivo valutare il rischio covid nella specifica realtà del proprio sito sportivo ed attuare le disposizioni e procedure ai sensi del presente protocollo adattandole alle proprie specificità e situazioni locali.

##### **3.1.1 Numero massimo di operatori sportivi all'interno del sito sportivo.**

Il numero massimo di operatori sportivi che potranno contestualmente essere presenti all'interno del sito sportivo dovrà essere tale da **garantire la distanza interpersonale di 2 metri e sarà** definito dal gestore in base alla superficie disponibile, alla dislocazione e alla tipologia di superfici arrampicabili (lead, boulder, speed) e della posizione e delle possibilità di movimento degli atleti nelle fasi dell'attività sportiva. A tal fine si consiglia di attuare, turnazioni idonee rimodulando gli accessi e creando, dove possibile, gruppi distinti e riconoscibili, anche in ottica di tracciabilità delle presenze e delle interazioni tra soggetti presenti nel sito sportivo. Si suggerisce di garantire una superficie di almeno 7 m<sup>2</sup> per operatore sportivo.

##### **3.1.2 Numero massimo di persone negli spogliatoi e nei servizi igienici.**

L'accesso a spogliatoi e bagni è consigliato ad una sola persona alla volta salvo che le dimensioni dei locali degli stessi siano tali da garantire il distanziamento di almeno due metri. Dovrà essere raccomandato un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e prevista idonea ventilazione.

È consigliato l'accesso al sito sportivo con l'abbigliamento idoneo alla pratica sportiva in modo da ridurre al minimo l'utilizzo degli spogliatoi. Le docce resteranno chiuse, salvo diverse disposizioni normative.

##### **3.1.3 Revisione lay-out e percorsi**

In base alle specifiche esigenze, alla planimetria/caratteristiche strutturali del sito sportivo ed al numero di fruitori che potrà accedere alla struttura, dovranno essere definite idonee modalità gestionali che possano prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Implementazione di sistemi gestionali per controllare il numero di accessi all'interno delle palestre e il tracciamento delle persone presenti. Si suggerisce di attivare gli ingressi su prenotazione.

- b. Adozione di misure che evitino assembramenti all'entrata con ingressi scaglionati ed eventuali modifiche dell'orario di apertura.
- c. Differenziazione, ove possibile, dei punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita.
- d. Installazione di barriere separatorie "anti respiro" nelle zone considerate critiche per contatto diretto (area check-in).
- e. Identificazione e segnalazione dei luoghi di sosta dei fruitori (esempio bordo materassi, bordo palestra/area attrezzata etc).

#### **3.1.4 Accesso alla struttura e verifica dello stato di salute.**

Prima della ripresa dell'attività sportiva, il gestore richiederà agli operatori sportivi che accedono al sito sportivo un'**autodichiarazione** attestante l'assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio, per quanto di propria conoscenza (vedi allegato 1).

L'accesso al sito sportivo dovrà essere consentito solo ai soggetti che indossino la mascherina (a tal fine, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero monouso o lavabili, anche auto-prodotte, con le caratteristiche previste all'art 3.3 de D.P.C.M. 17.05.2020) e abbiano igienizzato le mani all'ingresso. Dovrà essere vietato l'accesso al sito sportivo a chiunque presenti i **sintomi** riconducibili al COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, secondo le disposizioni governative). L'operatore sportivo dovrà essere sottoposto alla misura della **temperatura** corporea<sup>1</sup> nel momento in cui accede al sito sportivo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso all'impianto sportivo e invitato a contattare il proprio medico di medicina generale.

Qualora l'operatore sportivo manifesti sintomi riconducibili al contagio da Covid il gestore dovrà osservare i protocolli sanitari dettati dalla normativa e dalle singole ordinanze regionali o provinciali.

I gestori dell'impianto sono altresì tenuti a mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

#### **3.1.5 Fornitura di distributori di disinfettanti.**

Dovranno essere presenti distributori di disinfettanti posizionati in modo idoneo in vari punti della palestra quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ingresso, la reception, gli spogliatoi, i bagni e vicino alle pareti d'arrampicata.

---

<sup>1</sup> La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso alla struttura; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19).

### 3.1.6 Areazione dei locali (solo indoor)

È fondamentale verificare le caratteristiche di areazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. A tal fine è necessario garantire periodicamente l'areazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno e aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria degli impianti di ventilazione meccanica.

### 3.1.7 Attività informativa.

Il gestore dell'impianto dovrà, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, assicurare la massima informazione sui contenuti del presente documento e, in generale, su tutte disposizioni ritenute utili a ridurre il rischio di contagio comprese quelle emanate nel prossimo periodo. I contenuti informativi, minimi, dovranno riguardare:

- a. l'obbligo di rimanere presso la propria dimora in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o l'autorità sanitaria;
- b. la consapevolezza e l'accettazione di non poter fare ingresso al sito sportivo laddove, subentrino condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
- c. l'impegno a rispettare tutte le misure di prevenzione disposte dalle Autorità e dal gestore dell'impianto nel fare accesso e nell'utilizzare ogni attrezzatura presente (in particolare verrà in più punti visibili all'utenza raccomandato di mantenere la distanza di sicurezza e osservare tutte le regole di igiene prescritte).

### 3.1.8 Attrezzatura di arrampicata a noleggio

Se il gestore offre anche il servizio di noleggio dell'attrezzatura deve essere predisposto idoneo sistema di igienizzazione del materiale.

### 3.1.9 Pulizia di superficie oggetti.

Ad eccezione delle pareti e delle prese d'arrampicata, le superfici del sito sportivo, incluso il materasso boulder, le attrezzature, gli oggetti e le parti che, come ad esempio le maniglie delle porte, vengono toccate ripetutamente da numerosi utenti nell'arco della giornata, vanno pulite frequentemente, utilizzando idonei prodotti di pulizia (disinfettanti ed igienizzanti).

È da vietare lo scambio tra operatori sportivi presenti nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi non igienizzati.

La pulizia va effettuata tenendo conto di quanto segue:

- a. Piano specifico, definito dal gestore, che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione dei luoghi, ambienti e attrezzature. Per "pulizia" si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente; per "sanificazione" invece la decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti idonee ai sensi della normativa vigente.
- b. Utilizzo di panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura.
- c. Possibilità di prescrivere che il fruitore stesso effettui, al termine dell'utilizzo o del turno, l'igienizzazione degli strumenti individuali di allenamento utilizzati, compreso il materasso boulder in caso di caduta scomposta. A tale scopo deve

essere messo a disposizione idoneo detergente con panno o carta e fornita adeguata informazione.

### **3.1.10 Gestione dei rifiuti**

Il gestore del sito sportivo dovrà predisporre un sistema di raccolta dei rifiuti prodotti dai fruitori (fazzoletti monouso, mascherine/respiratori) e dall'attività di pulizia/sanificazione/decontaminazione (stracci e DPI monouso) conferendoli nei rifiuti indifferenziati.

## **3.2 Regole e misure che deve attuare il gestore per proteggere i collaboratori.**

### **3.2.1 Livello di protezione**

Ai collaboratori della palestra di arrampicata, siano essi dipendenti, lavoratori occasionali, autonomi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tracciatori, istruttori, allenatori, deve essere garantito il massimo livello di protezione. Al fine di limitare il rischio di contagio degli stessi vanno attuate e rispettate le indicazioni delle rispettive associazioni professionali. In aggiunta alle suddette indicazioni vanno attuate e rispettate le misure contenute nel presente protocollo e applicate, sulla base della natura giuridica del rapporto di collaborazione, anche le ulteriori disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente protocollo come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rapporto con fornitori si rinvia alle linee guida trasmesse dall'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri PROT. n. 3180 del 04/05/2020.

### **3.2.2 Periodo di tracciatura/manutenzione/pulizia**

Sarà cura del gestore pianificare le tempistiche e le modalità di accesso alla struttura per lo svolgimento delle attività di tracciatura, manutenzione e pulizia che si consiglia di non svolgere in concomitanza agli allenamenti o alla pratica sportiva dei fruitori dell'impianto. Qualora ciò non sia possibile o le dimensioni dell'impianto lo consentano le attività suddette potranno essere svolte, in concomitanza alla presenza di fruitori, assicurando una distanza minima di tre metri e delimitando opportunamente l'area oggetto di lavori. La presenza di collaboratori adibiti allo svolgimento di mansioni differenti (ad es. personale di tracciatura e personale di pulizia) potrà avvenire solo se sarà possibile garantire, tra loro, l'adeguato distanziamento di sicurezza.

### **3.3.3 Accesso, igiene e dispositivi di protezione per i collaboratori.**

L'accesso al sito sportivo dovrà essere consentito solo ai soggetti che sottoscrivano l'**autodichiarazione** in merito allo stato di salute (vedi allegato 1). La rilevazione della temperatura corporea all'ingresso, utilizzando termometro a infrarossi che non richiede il contatto, dovrà avvenire anche per i collaboratori. In caso di temperatura uguale o superiore a 37.5°, coloro che si troveranno in tale condizione non potranno accedere all'impianto e svolgere le proprie mansioni ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni. Nella fase di controllo della temperatura, si imporrà la distanza sociale tra un collaboratore e l'altro e la distanza di un metro tra il collaboratore e l'operatore incaricato della misurazione. Il risultato della misurazione verrà comunicato al collaboratore e non divulgato a terzi (la procedura è effettuata nel rispetto delle norme per la tutela dei dati personali).

Dovrà sempre essere garantita la presenza di gel igienizzante per le mani in prossimità dei varchi di accesso, che i collaboratori dovranno utilizzare prima di entrare, avendo cura di rispettare la distanza sociale dagli altri collaboratori ovvero da altri fruitori dell'impianto c in coda in attesa di entrare all'interno dell'impianto sportivo.

Verrà consegnata idonea mascherina da indossare obbligatoriamente durante fasi di lavoro nelle quali non potrà essere rispettata la distanza interpersonale di 2 metri e verranno consegnati i guanti, da indossare solo in quelle condizioni in cui il lavaggio delle mani potrebbe risultare difficoltoso.

### 3.3 Regole e precauzioni che devono rispettare i fruitori (atleti, accompagnatori, ecc.)

**3.3.1 Fermo restando quanto prescritto nell'allegato 16 al D.P.C.M. 17.05.2020, negli impianti di arrampicata sportiva le Pratiche di igiene generali dovranno essere integrate dalle seguenti, da rispettare sempre:**

- a. lavarsi frequentemente le mani;
- b. indossare i dispositivi di prevenzione del contagio prescritti per ciascuna situazione, in base al carico metabolico e in base alla indossabilità del dispositivo stesso;
- c. mantenere la distanza interpersonale **minima come sopra indicata al punto 3.1.1;**
- d. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- e. non mettere la corda in bocca durante le fasi di scalata;
- f. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- g. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- h. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate che vanno riposte sempre nello zaino personale;
- i. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- j. non consumare cibo negli spogliatoi.

#### 3.3.2 Regola di distanziamento interpersonale

Va rispettata la regola di distanziamento pari ad almeno 2 metri tra gli operatori sportivi. In particolare è raccomandato a tutte le persone presenti di non sostare sotto la verticale di un fruitore che scala. Gli atleti della categoria para climbing e i loro accompagnatori **autorizzati dovranno adattare le procedure normalmente utilizzate mettendo in atto ogni comportamento utile a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro.**

#### 3.3.3 Utilizzo di mascherine.

Nel corso di tutta la permanenza all'interno del sito sportivo, fatta eccezione per le fasi di arrampicata (salvo diverse indicazioni da parte del gestore), è obbligatorio coprire naso e bocca con idonea mascherina (a tal fine, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero monouso o lavabili, anche auto-prodotte, con le caratteristiche previste all'art 3.3 de D.P.C.M. 17.05.2020).

Quando si assicura oltre alla protezione della bocca e naso (a tal fine, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero monouso o lavabili, anche auto-prodotte, con le caratteristiche previste all'art 3.3 de D.P.C.M. 17.05.2020) è obbligatoria la protezione degli occhi (occhiali o schermo facciale).

### 3.3.4 Igiene delle mani.

È obbligatorio **lavare le mani** con acqua e sapone o igienizzarle ad ogni accesso al sito sportivo e dopo le procedure di check-in. Tutte le volte che si ha la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone vanno utilizzati, per asciugarle, fazzoletti di carta usa e getta da gettare in un apposito contenitore.

Inoltre le mani vanno igienizzate con specifici prodotti a base di cloro e/o alcol, sempre:

- a. **Dopo** aver indossato la propria attrezzatura e **prima** di iniziare la scalata.
- b. **Prima e immediatamente dopo** l'utilizzo di un qualsiasi attrezzo d'allenamento quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, trave/sbarra per trazioni/bilanciere etc.
- c. **Prima e immediatamente dopo** lo svolgimento dell'attività di assicurazione sulle vie lead e di parata sui blocchi boulder.

### 3.3.5 Modalità specifiche di scalata per la LEAD

L'utilizzo delle vie d'arrampicata Lead potrà avvenire avendo cura di scegliere itinerari che consentano di rispettare la distanza di sicurezza, di almeno due metri, da altri scalatori già impegnati su vie limitrofe. La sequenza di igienizzazione che lo scalatore dovrà seguire è la seguente:

1. Indossare la propria attrezzatura, fare il nodo o agganciare i moschettoni di giunzione (scalata in top rope o con autoassicuratore);
2. Igienizzare le mani;
3. rimuovere la mascherina;
4. iniziare a scalare.

A tale scopo ogni scalatore è invitato ad avere con sé una soluzione igienizzante. In nessun caso lo scalatore dovrà toccare parti del proprio viso e/o durante le fasi di moschettonaggio mettere la corda in bocca.

Terminata la scalata lo scalatore dovrà:

1. Togliere le scarpette o altra attrezzatura e recuperare la corda;
2. Igienizzare le mani;
3. Indossare nuovamente la mascherina.

L'assicuratore nella **Lead** dovrà sempre igienizzarsi le mani prima di toccare la corda e il sistema di assicurazione, indossare mascherina e occhiali/visiera. È raccomandato all'assicuratore di non sostare, per quanto possibile, sotto la verticale dello scalatore ma sempre nel rispetto delle corrette procedure d'assicurazione.

### 3.3.6 Modalità specifiche di scalata per la SPEED

Per l'utilizzo delle vie d'arrampicata Speed lo scalatore dovrà, in successione:

1. Indossare la propria attrezzatura;
2. Sistemare il tappetino di start del sistema di cronometraggio;
3. agganciare i moschettoni di giunzione all'imbrago;
4. Igienizzare le mani;
5. rimuovere la mascherina;
6. procedere con la salita.

A tale scopo ogni scalatore è invitato ad avere con sé una soluzione igienizzante.

Terminata la salita lo scalatore dovrà:

1. sganciare i moschettoni;
2. Togliere le scarpette o altra attrezzatura;
3. igienizzare le mani;
4. indossare nuovamente la mascherina;

Nel caso di assicurazione manuale nella **Speed**, essendo raccomandato l'impiego di due assicuratori, questi dovranno sempre igienizzare le mani, indossare mascherina e occhiali/visiera e posizionarsi ad almeno un metro e mezzo di distanza l'uno dall'altro.

### 3.3.7 Modalità specifiche di scalata per il BOULDER

L'utilizzo delle superfici d'arrampicata Boulder dovrà avvenire avendo, sempre, cura di scegliere circuiti/blocchi che consentano di rispettare la distanza di sicurezza, di almeno due metri, da altri scalatori già impegnati su circuiti/blocchi limitrofi.

Prima di iniziare il tentativo:

1. indossare le scarpette o altra attrezzatura;
2. igienizzare le mani;
3. rimuovere la mascherina.

A tale scopo ogni scalatore è invitato ad avere con sé una soluzione igienizzante.

In nessun caso lo scalatore dovrà, durante le fasi di scalata toccare parti del proprio viso.

Terminato il tentativo sul circuito/blocco, salva l'esecuzione di un nuovo tentativo nell'immediatezza e senza alternarsi con altro scalatore, lo scalatore dovrà:

1. togliere le scarpette o altra attrezzatura;
2. igienizzare le mani;
3. indossare nuovamente la mascherina.

Colui che assiste uno scalatore, durante l'esecuzione del blocco, per pararne la caduta dovrà sempre igienizzarsi le mani e indossare mascherina e occhiali/visiera. È raccomandato al paratore di non sostare, quando non strettamente necessario, sotto la verticale dello scalatore ma sempre nel rispetto delle corrette procedure di parata.

### 3.3.8 Magnesite liquida per la disinfezione aggiuntiva delle mani.

Come misura aggiuntiva va utilizzata **magnesite liquida** con un contenuto alcolico superiore al 70%.

### 3.3.9 Attrezzatura d'arrampicata.

Ogni scalatore dovrà portare con sé la propria attrezzatura di arrampicata salva la possibilità di utilizzare attrezzatura a noleggio appositamente igienizzata.

**3.3.10 Divieto di andare scalzi e a torso nudo:** in tutto l'impianto sportivo è assolutamente vietato andare in giro a piedi nudi ed è obbligatorio tenere sempre indossata la maglietta/canottiera.

### 3.3.11 Scarpe d'arrampicata

Le scarpe d'arrampicata, igienizzate prima dell'inizio dell'allenamento e al termine dello stesso, vanno utilizzate solo nelle aree d'arrampicata; in tutte le altre aree del sito sportivo dovranno essere indossate calzature idonee.

### 3.3.12 Bevande e borracce.

Le borracce vanno custodite esclusivamente nel proprio zaino o borsa e dopo aver bevuto vanno riposte immediatamente nel proprio zaino o borsa. Non è ammesso riempire le borracce dai rubinetti.

### 3.3.13 Sedie a rotelle e altri ausili

Chiunque abbia necessità di accedere al sito sportivo con dispositivi di ausilio dovrà essere coadiuvato nella procedura di igienizzazione degli stessi mediante panni usa e getta e prodotto igienizzante messo a disposizione in prossimità dell'ingresso.

## 4. Peculiarità per la gestione strutture artificiali di arrampicata outdoor

**4.1** Per strutture artificiali outdoor si intendono le strutture artificiali di arrampicata poste all'esterno e quindi non collocate all'interno di spazi chiusi.

Queste strutture presentano il vantaggio rispetto a quelle al chiuso di avere una ventilazione maggiore e continua essendo all'aperto, che permette di ridurre in modo significativo il pericolo di contagio, normalmente gli spazi sono più ampi e pertanto è possibile un distanziamento maggiore tra gli utenti.

In base all'art. 1, punto f) del D.P.C.M. 26.04.2020 e s.m., l'attività outdoor è ammessa, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 m.

**4.2** Pertanto l'attività sportiva nelle strutture di arrampicata outdoor è ammessa e valgono, in generale e per quanto applicabili, le misure di protezione e di comportamento di cui al punto 3. Sono interamente richiamate, invece, per le procedure di arrampicata le disposizioni di cui ai punti 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7.

L'obbligo di copertura di naso e bocca va rispettato solo se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri, ovvero se si accede a luoghi chiusi quali, a titolo di esempio, servizi igienici, spogliatoi, etc...

## 5. Attività di arrampicata su siti naturali.

L'arrampicata su siti naturali (falesie) è ammessa ai sensi del punto d) dell'art. 1 del DPCM 17 maggio 2020, trattandosi di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate, purché nel rispetto delle seguenti misure:

- a. È **vietata ogni forma di assembramento**, evitare il sovraffollamento delle falesie. Si raccomanda di evitare falesie nelle quali sono presenti un numero di scalatori tale da rendere impossibile il distanziamento interpersonale e si raccomanda di cambiare in questo caso destinazione. Si fa presente, che il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.
- b. **Rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 m per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività slavo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.** Quando questa distanza interpersonale non può essere rispettata va indossata la mascherina, ad eccezione se trattasi di persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Si consiglia inoltre di:

- Utilizzare mascherina e occhiali o schermo facciale nelle fasi di assicurazione.
- Utilizzare **magnesite liquida** con concentrazione alcolica superiore al 70%.

- Igienizzare regolarmente le mani.
- Utilizzare materiale proprio o del proprio nucleo familiare o di altra persona convivente.
- Non mettere la corda in bocca;
- Effettuare il Partner check a distanza: i partner verificano il nodo, moschettone, attrezzo di sicura, imbrago a vista mantenendo il distanziamento.
- In caso di parate utilizzare la copertura di naso e bocca e subito dopo disinfettare le mani.

## 6. Informazioni sulla modalità di trasmissione del COVID-19

**6.1** Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (*droplets*) espulse dalle persone infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutando o anche solo parlando; contatti diretti personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. I cd. “droplets”, goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è considerato sufficiente a prevenire la trasmissione. Occorre però considerare l’incidenza di fattori ambientali. Lo spostamento d’aria causato dall’fruitore e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da *droplet* su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza.

**6.2** Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’O.M.S. considera non frequente l’infezione da nuovo Coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici contaminate con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive.

Milano, 18 Maggio 2020

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) via \_\_\_\_\_

E domiciliato in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) via \_\_\_\_\_

Tesserato FASI n. \_\_\_\_\_ Società \_\_\_\_\_

Qualifica (atleta, allenatore, accompagnatore, ecc. ) \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

**DICHIARA SOTTA LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate nel protocollo di comportamento per emergenza coronavirus;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero, non essere risultato positivo al COVID-19, e di non manifestare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
- si obbliga a comunicare tempestivamente al gestore del sito sportivo o alla persona da lui delegata (per es. DS o DT) qualsiasi variazione dello stato di salute riconducibile a contagio da Covid-19;
- di autorizzare la misura della febbre all'ingresso del sito sportivo;
- di essere consapevole, che pur essendo state adottate tutte le misure di protezione previste per ridurre il pericolo di contagio all'interno del sito sportivo, permane, in ogni caso, un pericolo residuo che non può essere eliminato/controllato.

Luogo ..... Data .....

Firma

.....

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) via \_\_\_\_\_

E domiciliato in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) via \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Esercente la potestà genitoriale sull'atleta minore \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) via \_\_\_\_\_

E domiciliato in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) via \_\_\_\_\_

Tesserato FASI n. \_\_\_\_\_ Società \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

**DICHIARA SOTTA LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate nel protocollo di comportamento per emergenza coronavirus rendendone edotto il minore;
- che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero non è risultato positivo al COVID-19, e che non manifesta sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
- si obbliga a comunicare tempestivamente al gestore del sito sportivo o alla persona da lui delegata (per es. DS o DT) qualsiasi variazione dello stato di salute del minore riconducibile a contagio da Covid-19;
- di autorizzare la misura della febbre all'ingresso del sito sportivo;
- di essere consapevole, che pur essendo state adottate tutte le misure di protezione previste per ridurre il pericolo di contagio all'interno del sito sportivo, permane, in ogni caso, un pericolo residuo che non può essere eliminato/controllato.

Luogo ..... Data .....

Firma esercente potestà genitoriale

.....